

Condizioni Generali di Fornitura

[Premessa](#)

[Articolo 1. Oggetto della fornitura](#)

[Articolo 2. Attivazione del Servizio e realizzazione delle Attività](#)

[Articolo 3. Durata del Contratto](#)

[Articolo 4. Recesso](#)

[Articolo 5. Corrispettivi e modalità di fatturazione](#)

[Articolo 6. Imposte e Tasse](#)

[Articolo 7. Modifiche o integrazioni al Contratto](#)

[Articolo 8. Proprietà intellettuale](#)

[Articolo 9. Sicurezza e Riservatezza](#)

[Articolo 10. Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016](#)

[Articolo 11. Limitazioni di responsabilità](#)

[Articolo 13. Sospensione del servizio](#)

[Articolo 14. Garanzie e manleva](#)

[Articolo 15. Condizione risolutiva](#)

[Articolo 16. Clausola risolutiva espressa \(art. 1456 c.c.\)](#)

[Articolo 17. Cessione del Contratto](#)

[Articolo 18. Proprietà](#)

[Articolo 19. Legge applicabile e foro competente](#)

[Articolo 20. Disposizioni Varie](#)

[Articolo 21. Comunicazioni](#)

release: 3

data: 05.09.2018

redazione documento: Paolo Montosi

verifica documento: Gino Falvo, Kussai Shahin, Bonora Chiara

approvazione documento: Gianluca Mazzini

Premessa

1. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito indicate anche come Condizioni Generali), l'Accordo per il trattamento dei dati personali, l'Offerta Economica (di seguito indicata anche solo come "Offerta") e gli Allegati Tecnici costituiscono il Contratto stipulato tra LepidaSpA e il Cliente (nel seguito anche indicati congiuntamente come le "Parti").
2. Le presenti Condizioni Generali sono, pertanto, parte integrante e sostanziale del Contratto che regola i rapporti tra LepidaSpA ed il Cliente in relazione alle attività e/o servizi oggetto della fornitura. Il Contratto si intenderà, pertanto, perfezionato con l'accettazione dell'Offerta da parte del Cliente che richiamerà quale parti integrante le presenti Condizioni Generali, l'Accordo per il trattamento dei dati personali e tutti gli Allegati Tecnici dei servizi oggetto della stessa. Qualora l'Offerta Economica ovvero l'Allegato Tecnico contenesse il rinvio ad altri documenti questi sono da ritenersi quale parte integrante del contratto. Quanto non espressamente indicato nelle presenti Condizioni Generali, verrà disciplinato nell'Offerta o nell'Allegato Tecnico.

Articolo 1. Oggetto della fornitura

1. Oggetto della fornitura sono i materiali, le prestazioni, le attività e i servizi descritti negli Allegati Tecnici che costituisce parte integrante del Contratto stipulato tra le parti.

Articolo 2. Attivazione del Servizio e realizzazione delle Attività

1. I Servizi e le Attività oggetto della fornitura saranno realizzati o attivati con le modalità e i tempi specificati nell'Offerta e nell'Allegato Tecnico.

Articolo 3. Durata del Contratto

1. Come specificato nell'Offerta Economica.

release: 3

data: 05.09.2018

redazione documento: Paolo Montosi

verifica documento: Gino Falvo, Kussai Shahin, Bonora Chiara

approvazione documento: Gianluca Mazzini

Articolo 4. Recesso

1. È escluso il recesso anticipato; qualora il Cliente intendesse recedere anticipatamente dal Contratto, esso sarà tenuto a corrispondere a LepidaSpA il 100% (cento per cento) dei corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento del recesso e il 10%(dieci per cento) dei corrispettivi mensili non goduti dalla data di recesso fino alla scadenza del contratto.
2. E' ammesso il recesso anticipato nel caso in cui l'Ente firmatario del contratto venga soppresso o comunque veda trasferite le proprie funzioni, per cui venga meno la necessità della fornitura. In tal caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere a LepidaSpA il solo 100% (cento per cento) dei corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento del recesso mentre nulla sarà dovuto per i corrispettivi mensili non goduti dalla data di recesso fino alla scadenza del contratto.

Articolo 5. Corrispettivi e modalità di fatturazione

1. I corrispettivi relativi alle singole attività e/o il servizio offerti verranno corrisposti a LepidaSpA a fronte della emissione di regolare fattura nei tempi e nelle modalità definite all'interno nell'offerta. In caso di ritardato pagamento, LepidaSpA avrà diritto di percepire gli interessi moratori per ritardato pagamento al saggio indicato dall'art. 5 del D.Lgs. 09.10.2002 n. 231.
2. Gli interessi moratori decorreranno automaticamente, senza necessità di messa in mora, dalla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura e/o dalla scadenza delle singole ricevute bancarie eventualmente emesse ai sensi del D.Lgs. n. 231/02.
3. LepidaSpA avrà altresì diritto ad ottenere il rimborso dei costi dallo stesso sostenuti anche a titolo di spese legali per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli oltre al maggior danno eventualmente subito ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/02.
4. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo dovuto e fermo restando quanto previsto nel comma precedente, LepidaSpA avrà la facoltà di sospendere le Attività o il Servizio, previa comunicazione inviata tramite posta elettronica. In caso, i servizi offerti saranno sospesi fino al regolare pagamento del dovuto. Resta comunque inteso che anche in caso di sospensione, i corrispettivi contrattualmente pattuiti continueranno ad essere fatturati fino alla scadenza naturale del Contratto. Dalla sospensione di cui sopra, non potrà farsi

release: 3

data: 05.09.2018

redazione documento: Paolo Montosi

verifica documento: Gino Falvo, Kussai Shahin, Bonora Chiara

approvazione documento: Gianluca Mazzini

discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa – quali a mero titolo esemplificativo, clienti ed utenti del medesimo –alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo.

Articolo 6. Imposte e Tasse

1. Salvo diversa indicazione riportata nell’Offerta Economica, tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto di tutte le imposte e tasse applicabili.
2. Il Contratto, qualora avente per oggetto operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 633 del 26.10.1972 sarà soggetto a registrazione solamente in caso d’uso e con il pagamento dell’imposta in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

Articolo 7. Modifiche o integrazioni al Contratto

1. Nel caso in cui, nel corso della durata del Contratto, il Cliente intendesse richiedere attività e/o servizi opzionali o ulteriori rispetto a quanto già contrattualizzato, dovrà darne comunicazione a LepidaSpA.
2. Le condizioni economiche, le caratteristiche tecniche e i livelli di servizio relativi ai servizi e attività aggiuntive saranno oggetto di ulteriore offerta da parte di LepidaSpA.
3. LepidaSpA si riserva la facoltà di modificare le specifiche tecniche del Servizio o dei dispositivi, modificarne le caratteristiche, variarne la configurazione nel rispetto degli impegni contrattualmente assunti.

Articolo 8. Proprietà intellettuale

1. Resta inteso che il Contratto non implica o realizza alcuna forma di associazione o altra compartecipazione tra le Parti. Pertanto, ciascuna di esse rimarrà titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale facenti loro rispettivamente capo. In particolare, LepidaSpA non potrà vantare alcuna pretesa sui diritti di proprietà intellettuale relativa ai servizi forniti dal Cliente, ed il Cliente non potrà vantare alcuna pretesa sui diritti di proprietà intellettuale relativi all’Attività e/o ai Servizi ed al know-how di LepidaSpA.

release: 3

data: 05.09.2018

redazione documento: Paolo Montosi

verifica documento: Gino Falvo, Kussai Shahin, Bonora Chiara

approvazione documento: Gianluca Mazzini

Articolo 9. Sicurezza e Riservatezza

1. LepidaSpA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Committente.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Lepida è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
6. Il Committente si riserva la facoltà di esperire audit sulle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Articolo 10. Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. LepidaSpA è designata dal Committente quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, nel caso in cui la Stessa debba effettuare trattamenti di dati personali di titolarità del Committente al fine di dare esecuzione al presente contratto.
2. In tal caso, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al

release: 3

data: 05.09.2018

redazione documento: Paolo Montosi

verifica documento: Gino Falvo, Kussai Shahin, Bonora Chiara

approvazione documento: Gianluca Mazzini

Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e ad ogni altra normativa applicabile, vige quanto previsto nell'"Accordo per il trattamento di dati personali" allegato alle presenti "Condizioni generali di fornitura".

3. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non produce l'insorgere di un diritto in capo a LepidaSpA al rimborso delle eventuali spese che la stessa potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Articolo 11. Limitazioni di responsabilità

1. Salvi i casi previsti da norme imperative di legge, in ogni caso, la responsabilità di LepidaSpA a qualunque titolo derivante dal Contratto, compresa quella determinata da qualsiasi azione per vizi, inadempimento, mancata o ritardata rimozione di un disservizio, sarà limitata al danno diretto e prevedibile al momento della sottoscrizione del Contratto e non si estenderà ai danni indiretti senza alcuna limitazione e ivi inclusi quelli ascrivibili a lucro cessante, opportunità, ritardo negli incassi, perdita di dati, ecc.
2. LepidaSpA non sarà responsabile nel caso di malfunzionamenti e/o interruzioni che comportino la sospensione delle Attività e/o dell'erogazione del Servizio imputabili a:
 - A. forza maggiore/caso fortuito e fenomeni meteorologici avversi;
 - B. atti dolosi o colposi, e comunque ad azioni e/o omissioni del Cliente o clienti del medesimo;
 - C. problemi tecnici del Cliente, dei terzi operanti per conto del Cliente e dei suoi clienti;
 - D. D. manomissioni o interventi sulle infrastrutture effettuati da parte del Cliente, dei clienti del medesimo ovvero da parte di terzi non autorizzati;
 - E. malfunzionamento, inidoneità o assenza di omologazione delle attrezzature installate dal Cliente;
 - F. inadempimenti del Cliente a leggi o regolamenti applicabili (incluse leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica);
 - G. errato utilizzo del Servizio da parte del Cliente;
 - H. problemi riconducibili alla configurazione dei dispositivi hardware o della rete di comunicazione ovvero malfunzionamenti dei terminali o dei dispositivi utilizzati dal Cliente;

release: 3

data: 05.09.2018

redazione documento: Paolo Montosi

verifica documento: Gino Falvo, Kussai Shahin, Bonora Chiara

approvazione documento: Gianluca Mazzini

- l. attività e/o decisioni governative e/o dalla pubblica amministrazione, provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o regolamentari che inibiscono lo svolgimento dell'Attività e/o l'erogazione del Servizio o la sospensione o revoca della licenza o delle autorizzazioni.
3. Per quanto non esplicitamente previsto negli Allegati Tecnici LepidaSpA non sarà responsabile verso il Cliente e/o verso i soggetti direttamente o indirettamente connessi al Cliente stesso e/o verso terzi, per danni, perdite o costi subiti in conseguenza di sospensioni o interruzioni delleAttività del Servizio. Il Cliente assume esclusiva responsabilità per tutto quanto non definito nel presente documento e negli Allegati Tecnici.

Articolo 12. Forza Maggiore

1. LepidaSpA non sarà responsabile dei propri inadempimenti ad alcuna delle obbligazioni previste nel Contratto qualora sia in grado di provare che si sia verificata una delle tre seguenti condizioni:
 - A. che l'inadempimento è stato provocato da un evento fortuito totalmente al di fuori del suo controllo;
 - B. che non era ragionevole aspettarsi che LepidaSpA, al momento di sottoscrivere il Contratto tenesse in considerazione la possibilità di verificarsi di tale evento ed i suoi effetti;
 - C. che non era ragionevolmente possibile evitare o porre rimedio a detto evento o quanto meno ai suoi effetti.
2. Oltre alle condizioni sopra descritte, LepidaSpA non potrà altresì essere ritenuta responsabile per le situazione definibili causa di "Forza Maggiore" e di seguito esposte a titolo esemplificativo ma non esaustivo: di guerra e sue conseguenze, rivoluzioni, insurrezioni, ostilità belliche, invasioni, ribellioni, sommosse, interruzioni nell'erogazione di energia elettrica, interruzione sospensione o soppressione delle dorsali primarie delle linee di comunicazione, blocco dei trasporti, incendio, inondazioni, terremoti, scioperi nazionali, serrate, atti di terrorismo, espropriazioni, confische o distruzioni ordinate da Autorità Governative, divieti restrizioni e ordini delle Autorità Pubbliche, catastrofi naturali.
3. In presenza di causa di "Forza Maggiore", LepidaSpA deve darne comunicazione al Cliente senza indugio e adempiere le proprie obbligazioni non appena sarà venuto meno l'evento di "Forza Maggiore". Qualora l'evento di "Forza Maggiore" continui e produca i suoi effetti per un periodo superiore ai 30 giorni, il Cliente avrà facoltà di risolvere il Contratto senza alcuna responsabilità

release: 3

data: 05.09.2018

redazione documento: Paolo Montosi

verifica documento: Gino Falvo, Kussai Shahin, Bonora Chiara

approvazione documento: Gianluca Mazzini

a carico di LepidaSpA. È in ogni caso esclusa la risarcibilità del maggior danno.

Articolo 13. Sospensione del servizio

1. In caso di guasti alla rete e agli apparati di erogazione del Servizio, che siano dovuti a caso fortuito o a forza maggiore LepidaSpA potrà sospendere in ogni momento, anche senza preavviso, il Servizio in tutto o in parte. LepidaSpA potrà sospendere l'erogazione del Servizio anche in caso di modifiche e/o manutenzioni atte a migliorare il Servizio stesso.

Articolo 14. Garanzie e manleva

1. Fermo restando quanto previsto negli altri paragrafi delle presenti Condizioni Generali, il Cliente garantisce che l'utilizzo del Servizio da parte sua o di terzi rispetterà la normativa vigente ed in particolare:
 - A. che laddove il Servizio sia utilizzato per lo svolgimento di attività per le quali la legge preveda il possesso di autorizzazioni, licenze o iscrizione ad Albi (da ora anche le "Autorizzazioni"), il Cliente farà in modo che il rilascio delle Autorizzazioni sia precedente all'inizio dell'attività;
 - B. che attraverso il Servizio non saranno veicolati da parte del Cliente, o dei clienti/utenti del medesimo, contenuti che possano cagionare danni o turbative al funzionamento di sistemi informatici o telematici, ad operatori di telecomunicazioni, ad altri utenti in genere, ovvero per diffondere materiale diffamatorio, ingiurioso, osceno o che, comunque violi le leggi ed i regolamenti vigenti o diritti di terzi o sia, comunque, offensivo del pudore e contrario al decoro, facendosi carico di ogni responsabilità per le conseguenze e/o danni causati dall'utilizzo del Servizio da parte di terzi;
 - C. che effettuerà il trattamento dei dati personali dei suoi utenti e clienti nel rispetto della normativa vigente. Nell'eventualità in cui soggetti terzi, senza l'autorizzazione del Cliente, utilizzino il Servizio, il Cliente esplicitamente assume ogni responsabilità per tutte le conseguenze, mantenendo indenne LepidaSpA da ogni pregiudizio che possa derivarne. Il Cliente riconosce che l'uso dei servizi Internet non garantisce la protezione da tentativi di accesso non autorizzati da parte di terzi, senza che nessuna responsabilità possa ascriversi a LepidaSpA danni cagionati da tali accessi abusivi. Il Cliente garantisce che qualunque materiale o messaggio, eventualmente immesso sulla rete Internet o in aree pubbliche delle reti di telecomunicazioni, riconducibile allo stesso è di propria titolarità e/o nella propria disponibilità giuridica e non viola alcun

release: 3

data: 05.09.2018

redazione documento: Paolo Montosi

verifica documento: Gino Falvo, Kussai Shahin, Bonora Chiara

approvazione documento: Gianluca Mazzini

diritto di terzi, pertanto si obbliga a manlevare e tenere indenne LepidaSpA da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dipendente dalle informazioni o dai contenuti diffusi, esonerando espressamente LepidaSpA da ogni onere di accertamento o controllo. Il Cliente prende, inoltre, atto del fatto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di utilizzare il Servizio contro le norme imperative, l'ordine pubblico e il buon costume o con lo scopo di recare molestia alla quiete pubblica o privata, di recare offesa, o danno diretto o indiretto a terzi e di tentare di violare comunque il segreto delle comunicazioni private. Più in particolare è fatto espresso divieto per il Cliente di utilizzare tecniche di "mail spamming" o equivalenti (invio di messaggi di posta elettronica non sollecitati e/o senza espressa autorizzazione del destinatario di qualsivoglia contenuto e verso qualsivoglia destinatario). A tale proposito il Cliente riconosce sin da ora la totale estraneità di LepidaSpA rispetto all'attività svolta dal Cliente stesso attraverso il Servizio ed i suoi contenuti, per questo manleva e comunque ritiene indenne LepidaSpA da qualsiasi richiesta risarcitoria dovesse essere a quest'ultima rivolta da terzi asseritamente danneggiati dall'attività svolta dal Cliente. Fermo il diritto di LepidaSpA di invocare la risoluzione automatica del Contratto ai sensi di quanto previsto negli altri paragrafi delle presenti Condizioni Generali, è altresì in facoltà di LepidaSpA sospendere a propria discrezione ed immediatamente e senza preavviso il Servizio ogni qualvolta ricorra fondato motivo di ritenere la sussistenza di una violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, senza che da tale sospensione possa farsi discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa, quali a mero titolo esemplificativo clienti ed utenti del medesimo, alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo.

Articolo 15. Condizione risolutiva

1. Nel caso in cui, in virtù di decisione definitiva e non oppugnabile di organi competenti dell'Unione Europea e/o della Pubblica Amministrazione e/o di Autorità di Regolamentazione e/o Giudici Ordinari e/o Amministrativi, sia revocata, annullata, o sia disposta la cessazione degli effetti di una licenza, concessione e/o autorizzazione esistente in capo alle Parti, e necessaria per l'esecuzione del Contratto, lo stesso s'intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 c.c. Il verificarsi della condizione risolutiva non avrà alcun effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

release: 3

data: 05.09.2018

redazione documento: Paolo Montosi

verifica documento: Gino Falvo, Kussai Shahin, Bonora Chiara

approvazione documento: Gianluca Mazzini

Articolo 16. Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)

1. LepidaSpA avrà il diritto di sospendere le Attività o il Servizio ed i ritenere risolto di diritto il Contratto nei seguenti casi:
 - A. mancato pagamento dei corrispettivi dovuti nei termini di quanto definito nel precedente Articolo 5;
 - B. uso improprio del Servizio e/o dell'infrastruttura;
 - C. nel caso di inadempimento da parte del Cliente alle disposizioni di cui all'art. 14;
 - D. qualora il Cliente sia assoggettato a procedure esecutive o concorsuali o versi comunque in stato di insolvenza.
2. LepidaSpA avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con semplice comunicazione al Cliente.
3. Restando inteso che i servizi offerti saranno immediatamente interrotti e che tutti i corrispettivi contrattualmente pattuiti continueranno ad essere fatturati fino alla scadenza naturale del Contratto; LepidaSpA potrà comunicare al Cliente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante posta elettronica certificata in alternativa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica.
4. Dalla sospensione di cui sopra, non potrà farsi discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa – quali a mero titolo esemplificativo, clienti ed utenti del medesimo – alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo. In ogni caso di risoluzione del Contratto restano salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati prima della data della risoluzione.

Articolo 17. Cessione del Contratto

1. Per cessione del Contratto ai sensi del presente articolo si intende ogni e qualsiasi atto mediante il quale una Parte trasferisca in tutto o in parte a terzi il Contratto e/o qualsiasi diritto, interesse o obbligo nascente dal medesimo.
2. Le Parti non potranno cedere il Contratto, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, senza previo consenso scritto dell'altra Parte, pena l'inefficacia assoluta della cessione. Il divieto non si applica in caso di cessione del Contratto a società controllata, controllante o collegata, così definita ai sensi dell'art. 2359, 1° co. del Codice Civile.

release: 3

data: 05.09.2018

redazione documento: Paolo Montosi

verifica documento: Gino Falvo, Kussai Shahin, Bonora Chiara

approvazione documento: Gianluca Mazzini

Articolo 18. Proprietà

1. Le Parti reciprocamente riconoscono e si danno atto che né la stipula del Contratto né la sua esecuzione comportano, né comporteranno, il trasferimento al Cliente di diritti di proprietà di beni e/o materiali fatti salvi quelli esplicitamente indicati nel Contratto stesso.

Articolo 19. Legge applicabile e foro competente

1. Il Contratto e le obbligazioni da esso derivanti sono interamente soggette dalla legge italiana anche se eseguite in tutto o in parte all'estero.
2. Per tutte le controversie circa esistenza, validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento del presente contratto le Parti si obbligano ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, utilizzando le modalità previste dalla C.C.I.A.A. di Bologna.
3. Nell'ipotesi di fallimento della procedura conciliativa, la competenza relativamente alle controversie insorte tra le parti appartiene in via esclusiva al Tribunale di Bologna, nel rispetto delle norme inderogabili in materia di giurisdizione e competenza, con espressa esclusione della possibilità di accedere ad arbitrato.

Articolo 20. Disposizioni Varie

1. Il Contratto rappresenta l'unico ed intero accordo vigente tra le Parti per quanto attiene al suo oggetto, ed in ogni caso annulla e sostituisce integralmente ogni precedente patto dovesse essere intercorso in materia tra le Parti.
2. In caso di discordanza tra le presenti Condizioni Generali e quanto previsto nell'offerta, al contratto o all'accordo, saranno ritenute vincolati le disposizioni contenute in questi ultimo.
3. L'eventuale declaratoria di nullità di una delle clausole del Contratto non comporta la nullità delle altre clausole.
4. Ogni modifica del Contratto sarà ritenuta valida unicamente se risultante da atto sottoscritto delle Parti, avente data certa successiva a quella della stipulazione del Contratto stesso.

release: 3

data: 05.09.2018

redazione documento: Paolo Montosi

verifica documento: Gino Falvo, Kussai Shahin, Bonora Chiara

approvazione documento: Gianluca Mazzini

Articolo 21. Comunicazioni

1. Ogni comunicazione inerente al Contratto dovrà essere formulata per iscritto dal Cliente e dovrà esplicitamente riportare i riferimenti al Contratto stesso (numero del contratto, numero di protocollo, data, oggetto).
2. Le comunicazioni –da inviare ai recapiti specificati nel Contratto o suoi Allegati - si considerano effettuate mediante posta elettronica certificata al momento del ricevimento della stessa. Solo in alternativa e qualora vi sia una oggettiva difficoltà di una delle parti all'utilizzo, anche temporaneo, della posta elettronica certificata, le comunicazioni potranno essere inviate tramite e-mail e verranno considerate effettuate al momento della conferma della stessa ovvero al momento della conferma di ricezione della comunicazione da parte del ricevente.

release: 3

data: 05.09.2018

redazione documento: Paolo Montosi

verifica documento: Gino Falvo, Kussai Shahin, Bonora Chiara

approvazione documento: Gianluca Mazzini